

REGOLAMENTO (CE) N. 1066/1999 DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 1999

relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento belga

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

- (1) considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/1999⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;
- (2) considerando che, vista la situazione attuale del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione, di 48 156 tonnellate di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento belga;
- (3) considerando che occorre fissare modalità speciali per garantire la regolarità delle operazioni e il controllo delle spese; che, a tal fine, si ravvisa l'opportunità di richiedere il deposito di una cauzione a garanzia del rispetto degli obiettivi ricercati, evitando oneri eccessivi per gli operatori; che è quindi opportuno derogare a talune norme, previste in particolare dal regolamento (CEE) n. 2131/93;
- (4) considerando che, qualora il ritiro di frumento tenero panificabile avvenga con oltre cinque giorni di ritardo o lo svincolo di una delle cauzioni previste sia ritardato per motivi imputabili all'organismo di intervento, lo Stato membro interessato dovrà pagare degli indennizzi;
- (5) considerando che la gara prevista per l'esportazione di scorte di intervento presenta un carattere particolare, in quanto sarà operativa anche alla fine della campagna, a decorrere dal giugno 1999; che, per le offerte presentate tra il 3 e il 30 giugno 1999, le consegne saranno possibili solamente a decorrere dal 1° luglio 1999, che occorre pertanto derogare all'articolo 16, primo paragrafo, del regolamento (CEE) n. 2131/93 che prevede il termine massimo

di un mese tra l'accettazione dell'offerta e il pagamento;

- (6) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni di cui al presente regolamento, l'organismo d'intervento belga indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, una gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile da esso detenuto.

Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 48 156 t di frumento tenero panificabile che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo. Tuttavia, per le offerte presentate a decorrere dal 3 giugno 1999, l'espletamento delle formalità doganali di esportazione può avvenire solamente a decorrere dal 1° luglio 1999.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 48 156 tonnellate di frumento tenero panificabile figurano nell'allegato I.

Articolo 3

1. In deroga all'articolo 16, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta.

2. Alle esportazioni effettuate nel quadro del presente regolamento non si applica alcuna restituzione o tassa all'esportazione, né alcuna maggiorazione mensile.

3. Non si applica il disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2131/93.

Articolo 4

1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 e sino alla fine del quarto mese successivo.

(1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

(2) GU L 126 del 24.5.1996, pag. 37.

(3) GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.

(4) GU L 5 del 9.1.1999, pag. 64.